Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06344

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.	Giuseppe	Di Salvo	Presidente
Dott.	Stefano	Cardinali	Giudice rel.
Dott.	Francesco Remo	Scerrato	Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 21974/16 RG, vertente

T R A

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Parioli n. 55, presso lo studio degli avv.ti Giovanni Carta e Luisa Bottà, che la rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce al ricorso ex art. 23 c.c.

ATTRICE

E

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06f44c

SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA CECITA' – I.A.P.B. ITALIA ONLUS

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 22, presso lo studio dell'avv. Sergio Leonardi, che la rappresenta e difende giusta procura apposta in calce alla comparsa di risposta

CONVENUTA

E NEI CONFRONTI DEL

PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

CONVENUTO

SOCIETA' OFTALMOLOGICA ITALIANA S.O.I. ASSOCIAZIONE MEDICI OCULISTI ITALIANI

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Sabotino n. 2/A, presso lo studio degli avv.ti Raffaele La Placa e Valentino Vulpetti, che la rappresentano e difendono giusta procura apposta in calce all'atto di intervento

TERZA INTERVENUTA

OGGETTO: impugnazione delibere assembleari

CONCLUSIONI:

per l'attrice: "nel merito: A. annullare e/o dichiarare inefficaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, I° comma, c.c., i seguenti provvedimenti: 1) la Deliberazione n. 19 del 15 ottobre 2015 della Direzione Nazionale della IAPB, in calce al

Verbale n. 3 del 15 ottobre 2015, con cui la Direzione Nazionale avrebbe approvato modifiche statutarie; 2) lo Statuto della IAPB, nella parte indebitamente modificata dalla Deliberazione *sub 1*; 3) la Deliberazione, sottostante al Verbale n. 3 del 17 marzo 2016, con cui la Direzione Nazionale della IAPB si sarebbe insediata e avrebbe designato i propri componenti, eletto il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale e il terzo componente dell'Ufficio di Presidenza, nonché cooptato 3 componenti; 4) tutti gli atti comunque presupposti, conseguenti e/o connessi alle Deliberazioni di cui ai precedenti punti *sub 1 e 3* e allo Statuto, così come sopra illegittimamente emendato; B. dettare le opportune disposizioni affinché venga recepita e registrata nel registro delle persone giuridiche l'illegittimità delle modifiche statutarie in precedenza comunicate dalla IAPB e ripristinato il previgente testo dello Statuto dell'Ente; C. rigettare la domanda riconvenzionale svolta da SOI per le ragioni dedotte nei precedenti scritti difensivi; D. in via subordinata: E. laddove Codesto Ill.mo Giudice ritenesse di non aderire alla sopra rassegnate conclusioni, rimettere la causa sul ruolo istruttorio e, previa revoca dell'ordinanza adottata fuori udienza in data 23 giugno 2018, pubblicata in data 2 luglio 2018, ammettere i mezzi istruttori così come articolati dall'Unione in memoria ex art. 183, VI comma n. 2, c.p.c. e fissare udienza per la relativa assunzione; F. all'esito di detta attività istruttoria, accogliere le conclusioni come sopra rassegnate *sub* lettere A), B) e C); in ogni caso: G. condannare le parti resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, alla rifusione delle spese, diritti e onorari del giudizio ";

per la I.A.P.B. Italia ONLUS: "rigettare la domanda proposta dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-Onlus perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto; con vittoria di spese e compenso del presente giudizio oltre che di quello ex art. 23 c.3 c.c. e di quello cautelare ex art.669 terdecies c.p.c..";

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06f44c

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06

per la terza intervenuta S.O.I. Associazione Medici Oculisti Italiani: "in via preliminare: dichiarare prescritta e perenta l'azione per impugnare la deliberazione della DN di IAPB del 15/10/2015, con conseguente validità dei successivi atti impugnati; nel merito: respingere le domande avversarie perché infondate in fatto e diritto; in via riconvenzionale: per l'ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere necessaria la votazione assembleare secondo gli articoli del codice civile per la modifica dello Statuto dello IAPB, ritenere e dichiarare inesistenti, nulle, annullabili e/o di nessun effetto giuridico tutte le modifiche dell'originario statuto allegato all'atto costitutivo dello IAPB e prodotto sub doc. 1 ed elencate in atto (docc. 2 al 7), ovvero in ulteriore subordine della sola delibera della DN del 12/7/2007 prodotta sub doc.7; con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge".

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Con ricorso depositato il 25/4/16, la Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovendenti ONLUS ha chiesto, in via cautelare, la sospensione della deliberazione adottata il 15/10/15 dalla direzione nazionale della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità I.A.P.B. Italia ONLUS, con la quale erano state approvate delle modifiche statutarie, e della deliberazione del 17/3/16, con la quale la nuova direzione nazionale si era insediata e aveva designato i propri componenti ed eletto gli altri organi associativi con maggioranze diverse da quelle previste dallo statuto prima delle illegittime modifiche disposte con la delibera del 15/10/15. Nel merito ha chiesto che venisse accertata l'invalidità delle dette deliberazioni e delle clausole statutarie illegittimamente introdotte.

Ha sostenuto, premesso che l'Agenzia Italiana I.A.P.B. era stata costituita nel 1977 da essa attrice e dalla Società Oftalmologica Italiana S.O.I., che le modifiche statutarie approvate dalla direzione nazionale in data 15/10/15 avevano introdotto una nuova composizione dell'organo collegiale, alterando gli

equilibri in precedenza determinati dai due associati, senza alcuna comunicazione ad essa ricorrente e in assenza di potere dell'organo che le aveva adottate, essendo le modifiche statutarie riservate all'assemblea dei soci, e che l'illegittimità delle modifiche in questione si rifletteva sulla validità della successiva deliberazione del 17/3/16 adottata in forza delle nuove clausole statutarie da considerarsi nulle.

Il giudice designato per la trattazione, ritenuto che al ricorso sopra descritto potesse attribuirsi anche il contenuto di atto introduttivo di un giudizio di merito avente ad oggetto l'impugnazione di delibere di organi associativi, ai sensi dell'art. 23, c.p.c., ha fissato l'udienza di prima comparizione delle parti, assegnando i termini ex art. 163 bis c.p.c. per la notificazione dell'atto e, all'udienza così fissata, rilevato che l'atto di citazione notificato alla convenuta, che non si era costituita, era carente dell'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c., ne ha disposto la rinnovazione.

La Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità I.A.P.B. Italia ONLUS si è quindi costituita, contestando quanto sostenuto dall'attrice e chiedendo il rigetto delle domande dalla stessa spiegate e, disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero, parte necessaria ai sensi dell'art. 78 c.p.c., nel giudizio è intervenuta la Società Oftalmologica Italiana S.O.I., la quale ha eccepito la prescrizione e la decadenza dell'azione proposta dall'attrice e ha chiesto il rigetto delle domande dalla stessa spiegate nonché, in via riconvenzionale subordinata, che venissero dichiarate nulle o annullate tutte le deliberazioni adottate dalla direzione nazionale dell'associazione che avevano in precedenza adottato altre modifiche statutarie.

Nel corso del giudizio, con ordinanza confermata in sede di reclamo, è stata respinta la richiesta di sospensione delle deliberazioni impugnate formulata dall'attrice e quindi, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa è stata

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06344

rimessa al collegio per la decisione sulla scorta delle produzioni documentali delle parti.

Al riguardo si deve rilevare, con efficacia assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione sollevata dalle parti, che le domande dell'attrice non possono trovare accoglimento, non essendo ravvisabile il profilo di invalidità della delibera del 15/10/15 che la stessa attrice ha individuato nella carenza del potere della direzione nazionale, organo associativo che la ha adottata, di disporre modifiche statutarie. Tali modifiche, infatti, secondo la tesi dell'attrice, sarebbero riservate inderogabilmente alla competenza dell'assemblea degli associati, e la loro invalidità, derivante dalla carenza di potere della direzione nazionale, avrebbe comportato l'invalidità della successiva delibera del 17/3/16, adottata in conformità delle nuove regole illegittimamente introdotte.

Con la delibera del 15/10/15, invero, la direzione nazionale dell'associazione convenuta ha modificato l'art. 4 dello statuto all'epoca vigente, prevedendo una diversa composizione dello stesso organo associativo – due componenti nominati dall'UICI, tre componenti nominati dalla SOI, un componente nominato dal Presidente della Commissione Nazionale per la Prevenzione della Cecità del Ministero della Salute, tre componenti cooptati dalla direzione nazionale su proposta del presidente della IAPB, in luogo della precedente composizione prevista dallo statuto prima della modifica, costituita da cinque componenti nominati dalla UICI, un componente nominato dalla SOI, non più di tre componenti cooptati dalla direzione nazionale fra gli oftalmologi –. Inoltre, con la stessa deliberazione, è stato modificato anche l'art. 5, concernente i compiti della direzione nazionale, attribuendole gli ulteriori poteri di approvare le modifiche allo statuto e di deliberare su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal presidente nazionale.

In proposito si deve rilevare che lo statuto, così come modificato con la delibera della direzione nazionale del 12/7/07, che non ha costituito oggetto di

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06

impugnazione da parte dell'attrice, non prevede, conformemente alle precedenti versioni fin dall'epoca della costituzione dell'associazione, l'espressa istituzione di un organo assembleare né alcuna regola di funzionamento di tale organo, ma, all'art. 3, menziona fra gli organi associativi la direzione nazionale, alla quale attribuisce, agli artt. 4 e 5, accanto a compiti di natura tipicamente amministrativa, altri, quali la nomina di altri organi associativi, l'approvazione del regolamento e l'approvazione dei bilanci, che riguardano specifici aspetti organizzativi che di regola, vengono svolti dall'assemblea degli associati. Se anche lo statuto non prevede espressamente il potere della direzione nazionale di adottare modifiche statutarie, il riferimento all'approvazione del regolamento e, a maggior ragione, la previsione contenuta nell'art. 24 secondo la quale lo scioglimento dell'associazione – che costituisce certamente la più rilevante modifica dell'atto costitutivo, tanto da indurre alcuni autori a dubitare che essa possa essere sottratta all'assemblea degli associati – può essere deliberato dalla direzione nazionale, con la maggioranza qualificata dalla stessa norma statutaria prevista, non lasciano dubbi sulla volontà degli associati di rimettere a tale organo qualsiasi potere organizzativo inerente lo svolgimento dell'attività associativa, ivi compreso quello di modificare le regole in precedenza stabilite. Volontà, d'altro canto, confermata dal comportamento concludente dei medesimi associati che, come risulta dalla documentazione acquisita e non è in contestazione fra le parti, hanno in diverse occasioni recepito le modifiche statutarie disposte dalla direzione nazionale, e non può essere smentita dalla circostanza che solo con la deliberazione qui impugnata sia stato esplicitamente previsto il potere della direzione nazionale di modificare lo statuto, ben potendosi attribuire tale specificazione all'esigenza di confermare espressamente la prassi costantemente seguita fin dalla costituzione dell'associazione.

L'attribuzione di tale potere alla direzione nazionale, d'altra parte, non può ritenersi in contrasto con le norme del codice civile in materia di associazioni

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06f44c

riconosciute, atteso che l'impianto organizzativo delineato nello statuto, prima e dopo le modifiche in questione, attribuendo alla direzione nazionale compiti tipicamente riconducibili al potere degli associati normalmente esercitati dalla assemblea, appare conforme al principio di rappresentatività, ricorrendo ad un organo associativo composto da componenti designati dagli associati – direttamente o indirettamente, mediante cooptazione –, secondo una prassi largamente utilizzata nell'ambito di associazioni aventi particolari caratteristiche dimensionali che possono rendere difficoltoso il funzionamento di un organo assembleare composto da tutti gli associati. Tale attribuzione di funzioni di competenza degli associati ad organi diversi dall'assemblea composta da tutti i soci è ritenuta, del resto, del tutto legittima dalla dottrina maggioritaria sul presupposto che le disposizioni dettate dall'art. 21 c.c. sono da considerarsi derogabili dallo statuto, con la sola eccezione, secondo alcuni, della decisione riguardante lo scioglimento dell'associazione, con la conseguenza che, salvi i dubbi in ordine a tale ultima ipotesi che nella specie non ricorre, il sistema delineato dalla legge, fondato sul principio della democrazia diretta, può essere derogato, nelle associazioni, dalla volontà dei soci nella quale si esprime la piena autonomia statutaria.

Ne discende che, a prescindere da ogni considerazione circa l'eventuale responsabilità dei soggetti designati dall'associato in ordine all'infedele rappresentazione degli interessi di quest'ultimo o all'omessa informazione circa lo svolgimento della propria attività – responsabilità che non potrebbe certamente ripercuotersi sulla validità degli atti dell'associazione –, la delibera con la quale sono state adottate le modifiche statutarie in questione deve considerarsi validamente assunta. Parimenti legittima deve considerarsi la delibera del 17/3/16, la cui invalidità non può farsi discendere dall'invalidità delle modifiche alle quali ha dato attuazione.

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06

Le domande proposte dall'attrice, pertanto, devono essere respinte, con condanna della stessa al pagamento delle spese del giudizio, ivi comprese quelle della fase cautelare, in applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinge le domande proposte dalla Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovendenti ONLUS nei confronti della Sezione Italiana dell'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità I.A.P.B. Italia ONLUS e del Pubblico Ministero, con l'intervento della Società Oftalmologica Italiana S.O.I., e condanna l'attrice a rimborsare alla convenuta e all'intervenuta Società Oftalmologica Italiana S.O.I. le spese sostenute per il presente giudizio, ivi comprese quella della fase cautelare, che liquida, per ciascuna, in complessivi € 20.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 14/1/20.

Il Giudice estensore **Il Presidente**

dott. Stefano Cardinali dott. Giuseppe Di Salvo

Firmato Da: DI SALVO GIUSEPPE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 46966e4e7e62bb007090368af413032a - Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7d6fdd94a7d27e381db2b4fad06d44c